

Sentenza n. 1749/2014 pubbl. il 23/12/2014

RG n. 9156/2012

Repert. n. 4689/2014 del 23/12/2014

N. R.G. 9156/2012



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA  
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Ramponi  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9156/2012 promossa da:

R. S.R.L. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C. A O E e  
dell'avv. F I F O ( )  
elettivamente domiciliato in presso il  
difensore avv. C A C E

ATTRICE

contro

C. S.P.A (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. F I M O  
e dell'avv. Z O L A ( )  
( )  
; elettivamente domiciliato in  
presso il difensore avv. F I M O

CONVENUTO/I

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.



**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

La F s.r.l. ha convenuto in giudizio il C chiedendo accertarsi la nullità parziale del contratto di conto corrente per le ragioni meglio dappresso sintetizzate e di conseguenza chiedendo la ripetizione delle somme indebitamente addebitate dalla banca per tutta la durata del rapporto.

Ha in particolare addotto: i) l'aver la banca addebitato interessi anatocistici; ii) l'aver addebitato spese di chiusura trimestrale del conto non contrattualmente pattuite; iii) l'aver addebitato interessi ultralegali determinati con riferimento alle condizioni usualmente praticate; iv) l'aver addebitato commissioni di massimo scoperto in carenza di previsione contrattuale specifica o comunque in forza di clausola nulla per indeterminatezza dei criteri di computo.

Parte convenuta si è costituita eccependo la prescrizione (almeno parziale) dei diritti alla ripetizione delle somme addebitate pretese dalla società attrice e nel merito comunque l'infondatezza della domanda.

La causa è stata istruita sulla base della documentazione (copie dei documenti contrattuali e degli estratti conto relativi al rapporto) della perizia di parte attrice e della CTU che ha esaminato la documentazione prodotta e la perizia attorea valutandola anche e soprattutto in relazione al calcolo dell'interesse anatocistico operando ricalcolo differenziato di questi ultimi con riguardo al periodo anteriore e posteriore alla entrata in vigore della delibera CICR del 28-2-2000.

Nessuna osservazione e censura sul piano tecnico è stata rivolta alla relazione peritale dai CTTPP delle parti o nelle difese finali di queste ultime che si sono limitate ad argomenti in punto di diritto.

\*\*\*

L'eccezione di prescrizione è generica. Parte convenuta ha formulato l'eccezione senza precisare (né in comparsa di risposta, né entro la prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c.) quali delle rimesse oggetto di pretesa restitutoria avessero avuto natura solutoria e quali natura ripristinatoria della provvista, nemmeno precisando l'ammontare complessivo delle poste qualificabili nell'uno o nell'altro senso; ritenendo che dovesse farsi decorrere, per l'intero importo preteso a titolo di ripetizione ex art. 2033 e 1420 c.c. dalla attrice, il dies a quo della prescrizione dalla data di chiusura del conto corrente. Ritiene il Tribunale che gli argomenti addotti a sostegno della impostazione interpretativa sottesa a tale modalità di formulazione della eccezione di prescrizione e di deduzione delle circostanze di fatto ad essa relative, sia stata superata dalle Sezioni Unite Sez. U, Sentenza n. 24418 del 02/12/2010 (orientamento poi consolidato nella giurisprudenza di legittimità successiva: Sez. 1, Sentenza n. 6857 del 24/03/2014).

Ad avviso delle Sezioni Unite "l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è



esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvente/con  
consequente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens".

Essendo necessario adeguarsi alla impostazione in diritto adottata dalla Giurisprudenza Nomofilattica costante, ne consegue, l'evidente genericità della deduzione, in fatto, della eccezione di prescrizione, dovendo considerarsi l'onere di parte convenuta di definire specificamente quali al fine della precisione e specificità, e chiarezza della deduzione dell'eccezione ex art. 167 c.p.c.

L'eccezione è quindi inammissibile perché formulata genericamente.

Occorre dunque esaminare il merito delle pretese attoree.

i) Fondata è almeno in parte l'eccezione relativa alla applicazione illegittima di interessi anatocistici.

Quanto alle contestazioni relative alla nullità della pattuizione e applicazione degli interessi anatocistici, relativa ai conti correnti al conto corrente anticipi i cui interessi passivi venivano comunque conteggiati a debito, e previo giroconto, nel c/c n. 945(v. relazione del CTU), nonché alla contestazione della nullità relativa alla mancata pattuizione per iscritto delle CMS e di altri oneri, va rilevato come sia stato prodotto da parte convenuta il documento contrattuale relativo al solo conto corrente n. 945; ciò peraltro non impedisce al giudicante di valutare la relativa nullità per contrarietà delle pattuizioni o della applicazione degli interessi e dell'addebito di oneri rispetto a norme imperative.

Non può ritenersi sia onere della parte attrice – che pretende la restituzione di somme addebitate in violazione di tali norme – provare la sussistenza di disposizioni negoziali nulle in base alle quali tali somme vennero trattenute dalla Banca; poiché l'attore qui agisce con domanda ex art. 2034 c.c., egli deve solo provare che tali somme gli siano state addebitate, prova in specie raggiunta mediante la produzione degli estratti conto relativi alla esecuzione dei succitati rapporti di conto corrente; è, viceversa onere della parte convenuta provare che tali somme sono state addebitate e riscosse in base a valide disposizioni contrattuali, ciò che nella specie ha ommesso di fare quantomeno in relazione al conto n. 42893 ed al conto anticipi n. 955.

Scendendo nel merito dell'accertamento è opportuno precisare, innanzitutto, che il conto corrente bancario o di corrispondenza di cui agli artt. 1852 ss. cc. - efficacemente sintetizzabile nella prestazione di un servizio di cassa da parte della banca a favore del correntista ed avente ad oggetto singole operazioni di accredito o addebito tra loro causalmente disomogenee (rimesse di denaro, bonifici da parte di terzi, incasso di effetti, prelievi di denaro, pagamenti o giroconti su ordine del cliente) - è considerato dalla giurisprudenza (per tutte: Cass: n. 9494/2002) una figura negoziale caratterizzata dalla coordinazione funzionale tra un mandato (conferito alla banca dal correntista ad eseguire e ricevere pagamenti per proprio conto) e gli altri contratti bancari tipici (stipulati tra banca e cliente: deposito, apertura di credito, anticipazione), mediante i quali viene creata una provvista di denaro, quantitativamente variabile in dipendenza degli accrediti ed addebiti effettuati, di cui il correntista può disporre in ogni momento.

La descritta operatività del conto corrente bancario consente di escludere che, nonostante l'identità del meccanismo contabile, sussista una relazione da species a genus rispetto al conto corrente ordinario di cui agli artt. 1823 ss. c.c., dato che solo quest'ultimo è

caratterizzato dalla reciprocità tra le parti delle operazioni di accredito e di credito e dall'inesigibilità, fino alla sua chiusura, del credito risultante a saldo.

Ed allora, come logica conseguenza della non riconducibilità delle due figure ad un medesimo genus, deve concludersi che la disciplina del conto corrente ordinario non sia applicabile al conto corrente di corrispondenza al di fuori dell'espresso richiamo agli artt. 1826, 1829 e 1832 c.c. operato dall'art. 1857 c.c.

In particolare, l'approvazione del conto prevista dall'art. 1832 c.c., se impone alle parti di impugnarne, entro sei mesi, le risultanze per errori di scritturazione o conteggio ovvero per omissioni o duplicazioni, non preclude mai, neppure dopo il decorso del predetto termine, il diritto di far valere l'invalidità o l'inefficacia dei titoli dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti (Cass. n. 10186/01; n. 10129/01).

Per contro, l'inapplicabilità dell'art. 1831 c.c. al conto corrente bancario (cfr. per una decisione recente, Cass. n. 6187/2005) comporta innanzitutto che, in assenza di specifica pattuizione contrattuale, non possano ritenersi operanti date intermedie di chiusura del conto corrente bancario (né secondo gli usi né con cadenza semestrale né in corrispondenza dell'invio degli estratti conto, aventi solo il limitato effetto ricognitivo delle operazioni di addebito/accredito annotate); tra l'altro, nel caso di specie appare oltremodo incongruo il richiamo alla disposizione di cui all'art. 1831 c.c. per giustificare la operata capitalizzazione trimestrale degli interessi, atteso che esso fa riferimento ad una chiusura semestrale del conto.

Inoltre, sempre nel caso in cui non siano state pattuite chiusure intermedie del conto corrente bancario, il saldo giornaliero di esso - costituito dalla doppia partita per 'capitale' e per 'interessi' di pieno diritto ex art. 1282 c.c. (maturati giorno per giorno per la sola liquidità ed esigibilità del saldo capitale) - pur se immediatamente esigibile dal correntista o dalla banca, rispettivamente in caso di saldo attivo o passivo ("salva l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito": art. 1852 c.c.), assume valenza di obbligazione 'scaduta' unicamente a seguito di richiesta stragiudiziale o domanda giudiziale, sicché solo da quel momento il saldo per la partita in 'interessi maturati' è idoneo a generare ulteriori interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c. ed in conformità delle relative prescrizioni.

Alla stregua delle precedenti considerazioni va a questo punto affrontato il tema del divieto dell'anatocismo di cui all'art. 1283 c.c., disposizione certamente applicabile in tema di rapporti di conto corrente bancario, ed in particolare della riconducibilità o meno agli 'usi contrari' richiamati dalla norma in questione delle clausole pattizie che eventualmente, nell'ambito di tali rapporti, prevedano la capitalizzazione degli interessi.

Come è noto, gli 'usi contrari' in parola sono ritenuti idonei a derogare sia al divieto generale sia al limite semestrale menzionato dall'art. 1283 c.c. solo qualora abbiano natura normativa, in quanto costituiti da precetti consuetudinari che, per consolidata nozione, consistono nella ripetizione generale, uniforme, costante, frequente e pubblica di un determinato comportamento (usus), accompagnato dalla convinzione che si tratti di comportamento (non dipendente da un mero arbitrio soggettivo ma) giuridicamente obbligatorio, e cioè conforme a una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento (opinio juris ac necessitatis).

Ora, come affermato da Cass. n. 2374/1999 con ~~Report n. 4689/2014 del Tribunale~~ ~~di Roma~~ ~~in~~ ~~causa~~ ~~di~~ ~~num. 1749/2014~~ ~~del~~ ~~23/12/2014~~ non ritiene di discostarsi, non v'è alcun elemento che autorizzi a ritenere esistente, prima del 1942, un uso normativo che consentiva la capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico del cliente di un istituto di credito, ciò non emergendo né da ricognizioni giurisprudenziali della Suprema Corte né da affermazioni della dottrina formatasi nel vigore della disciplina anteriore al nuovo codice civile né dagli accertamenti compiuti dalla apposita Commissione speciale permanente istituita presso il Ministero dell'industria, ai sensi del D. Lg.vo del C.p.S., 27 gennaio 1947, n. 152 (modificato con la legge 13 marzo 1950, n. 115).

Ed infatti, la capitalizzazione trimestrale degli interessi scaduti a debito del cliente è stata introdotta per la prima volta dalle c.d. norme bancarie uniformi in materia di conto corrente di corrispondenza e servizi connessi predisposti dall'ABI con effetto dal 1° gennaio 1952: dette norme, pertanto, non hanno natura normativa, ma solo pattizia, trattandosi di proposte di condizioni generali di contratto indirizzate dall'associazione alle banche associate e rilevanti nel singolo rapporto contrattuale con il cliente a seguito dell'inserimento nel testo negoziale secondo la disciplina dettata dagli artt. 1341 e 1342 c.c., cui i clienti acconsentono non perché ritengano tali prescrizioni conformi a norme di diritto oggettivo già esistenti o che sarebbe auspicabile che fossero esistenti nell'ordinamento, "ma in quanto comprese nei moduli predisposti dagli istituti di credito, insuscettibili di negoziazione individuale e la cui sottoscrizione costituisce al tempo stesso presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari. Atteggiamento psicologico ben lontano da quella spontanea adesione a un precetto giuridico in cui, sostanzialmente, consiste l'opinione *juris ac necessitatis*, se non altro per l'evidente disparità di trattamento che la clausola stessa introduce tra interessi dovuti dalla banca e interessi dovuti dal cliente...la previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in quanto basata su un uso negoziale, ma non su una vera e propria norma consuetudinaria è nulla, in quanto anteriore alla scadenza degli interessi" (Cass. n. 2374/1999).

A seguito di tale pronuncia (il cui orientamento si è definitivamente consolidato con sentenza della Suprema Corte SS.UU. n. 21095/2004) e del successivo intervento della Corte Costituzionale 17.10.2000 n. 425, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25 comma 3° D.lgs. n. 342/1999 nella parte in cui faceva salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera Cicer di cui al comma 2° del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole sono da considerare irrimediabilmente nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c., perché basate su un uso negoziale anziché su un uso normativo.

Nel caso di specie, tutti i rapporti contrattuali sono iniziati, si sono sviluppati e sono stati chiusi anteriormente alla emanazione della succitata circolare; dunque poiché la ritenuta nullità delle clausole anatocistiche anteriori alla menzionata delibera Cicer equivale ad assenza ab origine di pattuizione alcuna in ordine alla capitalizzazione degli interessi, la possibilità di derogare al divieto di cui all'art. 1283 c.c. è subordinata all'adozione in concreto delle forme e delle modalità previste dalla Delibera Cicer 9.2.2000 di cui all'art. 120 T.U.B. (come modificato dall'art. 25 comma 3° D.Lgs. n. 342/1999). La incostituzionalità dalla Corte costituzionale n. 425 del 2000 è stata dichiarata solo per la



parte dell'art. 25, comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1997 in cui aveva fatto salva la validità dell'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma secondo del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza (Cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4094 del 25/02/2005; Sez. 1, Sentenza n. 870 del 18/01/2006).

Nel caso di specie risulta che la Banca in presenza di documento contrattuale che (da ultimo con il contratto stipulato in data 28-10-1996: doc. 8 conv.) ha previsto condizioni contrattuali di addebito degli interessi passivi e degli interessi attivi con decorrenza differenziata degli uni e degli altri si è nondimeno adeguata, in forza dello *jus variandi*, in modo favorevole al cliente alle disposizioni della citata delibera CICR prevedendo la pari periodicità di chiusura dei conti attivi e di quelli passivi (v. pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale doc. 15 conv.).

Ne consegue che occorre differenziare nel ricalcolo degli interessi anatocistici tra il periodo anteriore e quello posteriore al citato adeguamento alla Delibera CICR.

La CTU ha quindi operato il ricalcolo degli interessi passivi composti illegittimamente addebitati al cliente per il solo periodo tra la apertura del conto corrente e l'entrata in vigore del TUB (ossia dall'ultimo trimestre del 1989 al 30 giugno 2000) così acclarando un indebito pari ad € 301883,31.

ii) Tutti i contratti di conto corrente stipulati a regolare successivamente il rapporto (docc. 1-8 conv.) hanno previsto spese di chiusura del conto trimestrale essendo dunque le stesse espressamente pattuite. L'eccezione è quindi infondata.

iii) I contratti di conto corrente prodotti in atti e le condizioni generali di contratto dagli stessi richiamate non specificano esattamente in nessun caso l'ammontare del tasso degli interessi ultralegali da applicarsi.

Orbene, parte attrice ha lamentato la carenza di pattuizione contrattuale specifica degli interessi ultralegali esclusivamente per il periodo posteriore alla entrata in vigore del TUB.

In tema di contratti bancari, la clausola - stipulata anteriormente alla entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge sulla trasparenza bancaria - che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è in ogni caso divenuta inoperante a partire dal 9 luglio 1992, data di entrata in vigore dell'indicato "ius superveniens", atteso che la previsione imperativa, da esso posta (art. 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 154, poi trasfuso nell'art. 117 del testo unico 1 settembre 1993, n. 385), che sancisce la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse, se non incide, in base ai principi regolanti la successione delle leggi nel tempo, sulla validità delle clausole contrattuali inserite in contratti già conclusi, impedisce tuttavia che esse, nei rapporti ancora in corso, possano produrre per l'avvenire ulteriori effetti (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4095 del 25/02/2005; Sez. 1, Sentenza n. 4093 del 25/02/2005; Sez. 1, Sentenza n. 4490 del 28/03/2002).

Ne consegue la illegittimità dell'addebito di interessi in misura superiore a quella legale per il periodo oggetto della allegazione attorea.

La circostanza che vi sia stata una corrispondenza tra le parti in cui si tratta del tasso pattuito degli interessi non consente di surrogare la carente pattuizione per iscritto dello specifico tasso di interesse convenzionale: tra l'altro dai documenti prodotti da parte

convenuta la società attrice mai confessa quello che avrebbe considerato lo specifico tasso di interesse convenuto, ma anzi, dal tenore delle missive (docc. 10-13 conv.) la stessa lamenta una mancata applicazione del tasso asseritamente pattuito.

In ogni caso essendo prevista una forma scritta ad substantiam, tale requisito formale non può essere sostituito nemmeno dalla confessione stragiudiziale (che anche a volerla leggere nel doc. 10 e ss. conv., non sarebbe assistita da adeguata precisione in ordine al periodo di applicazione, nell'ambito del complessivo rapporto di durata) dei tassi richiamati nelle predette missive.

Qualora, come nel caso di specie, non risultino pattuizioni contrattuali in ordine al tasso applicabile agli interessi, il rapporto di durata cui dà luogo il conto corrente bancario, caratterizzato da operazioni di addebito o accredito contabilmente e temporalmente differenti, impone di distinguere le operazioni antecedenti da quelle successive rispetto alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.).

Sino a tale data, il tasso degli interessi determinabile in via sussidiaria è certamente quello legale, ai sensi dell'art. 1284 c.c., mentre con l'entrata in vigore del T.U.B. la mancata determinazione pattizia del tasso degli interessi comporta l'applicazione della norma speciale, derogatoria della disciplina ordinaria, di cui all'art. 117 comma 7°:

“a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive”.

Considerato che la domanda attorea si riferisce esclusivamente al periodo posteriore all'entrata in vigore del T.U.B. (benché l'accensione del conto corrente e la prima stipulazione del contratto sia di anni anteriore), sarà appunto quello indicato da ultimo nel citato art. 117 il tasso da applicarsi in sostituzione di quello applicato.

In particolare Non risulta una effettiva pattuizione di Interessi ultralegali dal 1994 rectius dal 31 dicembre 1993 alla data di chiusura del conto (come dedotto in atto di citazione).

I documenti prodotti da controparte non sono idonei a provare l'effettiva pattuizione scritta delle somme: il riferimento nelle missive (peraltro di contestazione di differenze tra quanto asseritamente pattuito e quanto addebitato effettivamente) inviate dalla società alla Banca non specificano gli importi che sarebbero stati “pattuiti” o “concordati”. Ne consegue la carenza di dimostrazione per iscritto della pattuizione degli interessi applicati.

Dal confronto tra gli estratti di conto corrente e le disposizioni regolamentari integrative dell'art. 117 TUB che definiscono il tasso di interesse dovuto alla banca in caso di carenza di pattuizione contrattuale o di nullità della stessa risultano addebitati in eccesso € 199216,42 a titolo di interesse semplice ultralegale.

Tale importo risulta in particolare dai conteggi di cui alla relazione di parte che la CTU ha condiviso nel metodo di calcolo applicato (provvedendo a correggerlo solo con riguardo specificamente al calcolo dell'interesse anatocistico). D'altro canto tale perizia è stata sul punto specificamente criticata nelle sue risultanze da parte convenuta solo limitatamente al computo delle differenze tra interessi applicati e quelli ex art. 117 TUB per il periodo anteriore alla entrata in vigore di tale norma (ossia per il periodo dal 1989 al 1994): ne

consegue che deve ritenersi dimostrata una indebita applicazione di interessi ultralegali per l'importo appena citato.

iv) Fondata è poi la eccezione relativa alle commissioni di massimo scoperto.

In proposito mette conto di ricordare che la commissione di massimo scoperto costituisce in generale la remunerazione della banca per onere tenere a disposizione somme in caso di utilizzo variabile del credito. Tale ne è la giustificazione causale che la rende legittima ma la differenza anche dagli interessi, al di là delle modalità di calcolo, le quali, in presenza del presupposto causale della pattuizione, della sua forma scritta ai sensi dell'art. 117 T.U.B., possono rilevare solo in relazione ai profili di determinatezza del negozio in parte qua. Infatti, per condivisibile orientamento giurisprudenziale, la commissione di massimo scoperto, che consiste nel corrispettivo per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma, a prescindere dal suo concreto utilizzo, ovvero nella remunerazione per il rischio cui la banca è sottoposta nel concedere al correntista affidato l'utilizzo di una determinata somma, a volte oltre il limite dello stesso affidamento, non è di per sé illegittima, a condizione che vi sia determinatezza della previsione contrattuale, che deve essere valutata con particolare rigore, dovendosi esigere, se non una sua definizione contrattuale, per lo meno la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito) (Trib. Piacenza, 12 aprile 2011, n. 309; Tribunale Monza, 22 novembre 2011).

Una volta indicato il criterio e la percentuale di calcolo della commissione, non è rilevante, dunque, che tale percentuale sia calcolata sull'importo massimo nel periodo considerato di utilizzo del fido o sulle sole somme messe a disposizione: si tratta di aspetti meramente contabili che non incidono infatti sulla giustificazione causale di tale corrispettivo, una volta che esso sia espressamente pattuito in modo sufficientemente determinato. La commissione di massimo scoperto non risulta specificamente pattuita per iscritto. Nessuno dei documenti contrattuali dimessi in atti da parte convenuta (v. docc. 1-5 conv.) specifica i criteri di calcolo e la periodicità di applicazione e misura della Commissione di Massimo scoperto. Ne consegue che la stessa pattuizione è in base ai principi giurisprudenziali appena richiamati da considerarsi nulla per indeterminatezza. Effettivamente risulta applicata la CMS esclusivamente per alcuni mesi del 2001 e del 1993 (giugno e settembre) e sono stati addebitati pertanto in modo illegittimo complessivamente € 2186,80.

Parte convenuta non ha formulato domande o eccezioni riconvenzionali con riguardo agli importi di cui al saldo passivo del conto corrente.

Ne consegue che dovendo accertarsi la parziale nullità dei contratti per le ragioni esposte nei punti i), iii) e iv) di cui sopra, parte convenuta deve essere tenuta alla restituzione della somma complessiva di € 503.286,53 oltre interessi legali di mora dalla domanda (12.12.2012) al saldo effettivo, somma contenuta nei limiti delle conclusioni da ultimo prese da parte attrice.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Le spese di CTU vanno sempre in ragione della soccombenza definitivamente poste a carico di parte convenuta in modo integrale.

P.Q.M.



Sentenza n. 1749/2014 pubbl. il 23/12/2014

RG n. 9156/2012

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza di opposizione (in attesa di assorbita), così dispone: Report n. 4689/2014 del 23/12/2014

1. Accertata la nullità parziale dei contratti di conto corrente per cui è causa, nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione (punti i), iii), iv)), dichiara tenuta e condanna parte convenuta a corrispondere a parte attrice, a titolo di ripetizione di indebitato, la somma complessiva di € 503.286,53, oltre interessi legali di mora dalla domanda al saldo effettivo.
2. Dichiara tenuta e condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite che si liquidano in € 1466,00 per esborsi ed € 24.595,05 (compreso 15% spese generali) per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
3. Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU siccome liquidate in corso di causa.

Così deciso in Reggio Emilia, il 18 dicembre 2014

Il Giudice  
dott. Luca Ramponi

GIURE.IT

